



**Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie
per la frequenza di centri estivi**

FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4

anno 2020

1. Obiettivi generali e specifici

La Regione Emilia-Romagna, in considerazione dei risultati, ottenuti dal Progetto conciliazione vita-lavoro realizzato negli anni 2018 e 2019 in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 276 del 26/02/2018, intende dare continuità ad una iniziativa che sostiene l'accesso dei bambini e dei ragazzi ad opportunità educative durante in periodo estivo con il duplice obiettivo di contrastare povertà educative, favorire occasioni di socializzazione e di crescita e contestualmente di favorire la conciliazione tra cura e lavoro delle famiglie nel periodo di sospensione delle lezioni e di chiusura delle istituzioni scolastiche.

I dati di attuazione, ancorché parziali per quanto riguarda l'anno 2019, evidenziano un processo di diffusione delle opportunità offerte che ha permesso di coinvolgere l'intero territorio regionale, di ampliare l'offerta, e pertanto del numero di centri estivi coinvolti e soprattutto di ampliare il numero dei bambini e dei ragazzi beneficiari.

In particolare, tenuto conto di quanto realizzato negli anni 2018 e 2019, il progetto 2020 intende:

- consolidare le opportunità qualificando l'impianto progettuale;
- confermare i requisiti fondanti per l'accesso al contributo, prevedendo, quindi che **potranno accedere alle opportunità i bambini e i ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni appartenenti a famiglie con dichiarazione ISEE 2020 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con dichiarazione ISEE 2019 non superiore ai 28.000,00 euro;**
- confermare quanto previsto nel progetto 2019 e pertanto confermare che le famiglie potranno richiedere il voucher per la partecipazione a 4 settimane;

- confermare il contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza ai centri estivi pari a 84,00 euro, così come previsto per l'anno 2019, al fine di garantire che la scelta delle famiglie sia sulla più ampia gamma di servizi offerti e per consentire parità di accesso ai bambini e ai ragazzi;
- prevedere, in funzione di quanto previsto dai precedenti due alinea e fermo restando contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro, la possibilità di riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro;
- sostenere una più ampia platea di famiglie che richiedono strumenti di conciliazione e ampliare pertanto il numero dei potenziali destinatari prevedendo la possibilità di richiedere il contributo da parte delle famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l'altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

In generale, dunque, il progetto intende sostenere l'accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative e allo stesso tempo contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi.

2. Strumento di intervento

Il presente progetto intende rendere disponibile un sostegno alle famiglie dei bambini e dei ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017) per la frequenza ai servizi/centri estivi, attraverso l'abbattimento delle rette di frequenza.

3. Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017) appartenenti a famiglie, **da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali**, con attestazione **ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2019 fino a 28.000,00 euro o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti,**

dall'ISEE corrente¹ siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio.

Fatto salvo il requisito del reddito ISEE non superiore a 28.000,00 sono da considerarsi destinatari dell'intervento anche i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017) appartenenti a famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al paragrafo precedente, nel caso di famiglie in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

4. Caratteristiche dei servizi e soggetti erogatori

Al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e di facilitare l'accesso da parte delle famiglie, saranno predisposti a livello di Distretto sociosanitario, gli elenchi dei soggetti che si impegnano ad accogliere gli alunni nel rispetto delle condizioni di seguito definite.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 18/05/2020, stante l'emergenza sanitaria da COVID-19, è stata disposta la sospensione della "direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi

¹ **L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)** è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13).

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26). Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9). La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it.

Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi online" - "Servizi per il cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell'ISEE.

della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.", approvata con deliberazioni di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con deliberazioni di Giunta regionale n. 469/2019.

I Soggetti gestori, che si candidando, o che si sono già candidati, in risposta alle procedure di evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni dei Comuni si impegnano ad adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di Covid-19 contenute nel "Protocollo regionale per attività ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni".

I soggetti gestori dovranno inoltre garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:

- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità didattica;*
- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;*
- disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);*
- garantire l'erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il pasto.*

I Soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del Terzo settore già individuati dal Comune/Unione con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento validi per l'estate 2020, con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, potranno essere inseriti nell'elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione di adesione al progetto.

A seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica dovrà essere predisposto e reso pubblico l'elenco per ambito distrettuale dei Centri estivi che comprende:

- i servizi a gestione diretta degli Enti Locali;*
- i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all'attuazione del Progetto;*

- i servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate.

L'Ente capofila di distretto dovrà inviare **tempestivamente** gli elenchi dei soggetti gestori al Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE.

5. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Al finanziamento del presente progetto concorrono le risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Obiettivo tematico	9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Asse prioritario	Asse II - Inclusione
Priorità di investimento	9.4 Miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
Obiettivo specifico	7 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Linea di azione	62 - Supporto alle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria (età 3/13 anni) per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette

Al fine dell'assunzione dell'impegno di spesa, i Distretti hanno individuato e comunicato, unitamente al C.U.P. (codice unico di progetto) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'Ente capofila di ambito distrettuale per la gestione del progetto al Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza.

Le risorse per il finanziamento per sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l'anno 2020 sono pari a Euro 6.000.000,00.

La quantificazione per ciascun Distretto, comprensiva dell'indicazione del Comune capofila e del C.U.P. è riporta nella tabella 1 allegato parte integrante del presente atto.

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è determinato come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari 84,00 euro settimanale e per un massimo di quattro settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 84,00 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.

Il contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro potrà essere riconosciuto per la frequenza:

- a 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale a 84,00 euro;
- per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro;
- **per un numero differente di settimane, non inferiore a 3, nel caso in cui il costo settimanale sia superiore a 84 euro.**

Resta comunque fermo che il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione, previsto dal soggetto erogatore per il numero complessivo di settimane.

Le misure di contenimento del contagio epidemiologico COVID-19, previste nei Protocolli di Sicurezza che i soggetti gestori dovranno rispettare, potranno determinare un incremento del costo di iscrizione.

Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall'ente locale.

A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:

- ***il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato;***
- ***la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente piano e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di iscrizione;***
- ***siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.***

6. Modalità di individuazione delle famiglie

I Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto adottano un Avviso pubblico rivolto alle famiglie con i contenuti del progetto

regionale, i criteri e le modalità per richiedere il contributo in tempi utili per consentire la più ampia possibilità di accesso da parte delle famiglie potenzialmente interessate.

I Comuni/Unioni di Comuni pubblicano l'elenco dei Centri estivi pubblici e privati cui le famiglie possono accedere per avere il contributo, e lo inviano per competenza al Servizio Politiche sociali e socio educative.

I Comuni/Unioni di Comuni provvedono successivamente alla raccolta delle domande delle famiglie residenti interessate ad accedere al contributo e alla verifica dei requisiti della famiglia.

Gli elenchi delle famiglie ammesse al contributo con la relativa quota da riconoscere al nucleo, all'interno dei parametri indicati dal presente progetto saranno trasmessi all'Ente capofila di Distretto.

L'Ente capofila di Distretto elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo fino ad esaurimento del budget distrettuale.

In caso di domande superiori alla disponibilità del budget, dovrà essere elaborata la graduatoria sulla base dell'ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.

Di norma entro il 30/09/2020 l'Ente capofila di Distretto dovrà inviare Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE, il dato di sintesi relativo al numero complessivo di bambini e ragazzi che hanno fruito del servizio con le specifiche di genere.

7. Erogazione delle risorse finanziarie

L'Ente capofila/Unione/Comune verserà ai soggetti gestori il contributo regionale nel caso in cui la famiglia abbia pagato solo parte della quota, avendo usufruito dell'abbattimento della retta, oppure verserà direttamente alle famiglie il contributo previsto nel caso le stesse abbiano pagato la retta completa.

L'Ente capofila di Distretto invierà, entro i termini che saranno definiti con nota del responsabile del Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE, una dichiarazione contenente i dati di realizzazione.

A seguito del controllo degli elenchi di cui sopra e rispettivamente degli importi a carico delle famiglie e a carico della Regione, sarà erogato all'Ente capofila di Distretto la quota spettante sulla base dell'effettiva frequenza degli alunni al centro estivo.